



Allegato 4.7

Lotto n° 7

**CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELL'ELETTRONICA ED INFEDelta' DEI DIPENDENTI
DI SOGEI S.P.A.**

Stipulata tra:

Sogei S.p.A
Via Mario Carucci 99
Cap 00143 Città Roma
P.IVA 01043931003

e

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2015
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/12/2018
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....



Sommario

SEZIONE 1 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	4
Art.1 - Definizioni (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)	4
Art. 1.1 – Attività assicurata	5
Art. 1.3- Forma assicurativa	10
Sezione 2 - Norme che regolano l'assicurazione in generale (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)	10
Art. 2.1 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione	10
Art. 2.2 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta	10
Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	11
Art. 2.4 – Revisione del prezzo	11
Art. 2.5 – Recesso della Società (opzioni base)	12
<Inserire in caso di eventuale opzione/i migliorativa/e offerta/e:	13
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:	13
Art. 2.5 – Recesso della Società (opzioni migliorative)>.....	13
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:	13
<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:	13
Art. 2.6 - Disciplina dell'appalto	14
Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa	14
Art. 2.8 – Interpretazione del contratto	14
Art. 2.9 - Durata del contratto	14
Art. 2.10 – Trattamento dei dati	14
Art. 2.11 - Oneri fiscali	15
Art. 2.12 - Rinvio alle norme di legge	15
Art. 2.13 - Coassicurazione e delega	15
Art. 2.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	15
Art. 2.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	15
Art. 2.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	16
Art. 2.17 - Elementi per il calcolo del premio	16
Art. 2.18 - Regolazione e conguaglio del premio	17
Art. 2.19 - Ispezione delle cose assicurate	17
Art. 2.20 – Efficacia temporale della garanzia	17
Art. 2.21 - Limiti territoriali	17
Art. 2.22 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni	17
Art. 2.23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	18
Art. 2.24 - Foro competente	19
Art. 2.25 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010	19
Art. 2.26 - Clausola intermediari	19
Art. 2.27 – Clausole vessatorie	21
Sezione 3 Norme che regolano la Gestione dei Sinistri (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)	22



Art. 3.1 – Denuncia sinistro	22
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno	22
Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti	22
Art. 3.4 - Onorari dei periti/esperti	22
Art. 3.5 - Limite massimo dell'indennizzo	23
Art. 3.6 Pagamento dell'Indennizzo	23
Sezione 4 – Condizioni specifiche	23
Art. 4.1 – Divieto di cessione del contratto o del credito	23
Art. 4.2 – Obblighi di riservatezza	23
Art. 4.3 – Obblighi nei confronti dei dipendenti	23
Art. 4.4 – Obblighi relativi al codice etico	24
Art. 4.5 – Disposizioni antimafia	24
Art. 4.6 – Informativa sui dati acquisiti dalla SOGEI	25
SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI A MACCHINARIO	
ELETTRONICO	25
Art.1 - Definizioni specifiche della Sezione A)	25
Art. 2 – Assicurazione del macchinario elettronico fisso (non portatile)	31
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	31
Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni	32
Art. 3 – Assicurazione del macchinario elettronico portatile	36
Art. 4 - Condizioni particolari della Sezione A)	39
Art. 5 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sez. A)	40
SEZIONE B) INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DERIVANTI DA DANNI MATERIALI A MACCHINARI	
ELETTRONICI (DANNI INDIRETTI)	44
Art. 1 - Definizioni Specifiche della Sezione B)	44
Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione	45
Art. 3 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sezione B)	47
SEZIONE C) ASSICURAZIONE DEI DATA (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)- PROGRAMMI E DATI	50
Art. 1 -Definizioni Specifiche della Sezione C)	50
Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione	55
Art. 3 – Condizioni della sezione C) - Sottosezione CI) (atti dolosi informatici, errori e incidenti)	56
Art. 4 – Condizioni della sezione C) sottosezione CII) (danni indiretti da interruzione dell'attività)	59
Art. 5 Norme che regolano la gestione sinistri della Sezione C)	61
SEZIONE D) FRODE INFORMATICA - INFEDeltà	63
Art. 1 – Definizioni specifiche della Sezione D)	63
Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Sezione D)	64
Art. 3 - Norme che regolano la gestione dei sinistri Sezione D)	68



SEZIONE 1 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Art.1 - Definizioni (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione e tutte le eventuali future appendici .
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente / Azienda	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, Sogei Spa
Franamento	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile, espresso in giorni o valuta, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione e le sue successive modifiche e variazioni.
Premio	La somma dovuta alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società	L'Impresa assicuratrice le imprese coassicuratrici <eventualmente: nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra> identificati nei documenti di polizza.



Ubicazione	Luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell'assicurato, ivi compreso il sito di Disaster Recovery, anche presso terzi.
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.

Art. 1.1 – Attività assicurata

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello dell'*in house providing*, al settore dell'*Information and Communication Technology* del MEF e delle Articolazioni Organizzative dello stesso. Sogei svolge le proprie attività per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, Sogei svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione della Società disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

L'Amministrazione: indica il Ministero dell'economia e delle finanze nel suo complesso, con tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, ivi comprese le *Strutture Organizzative* deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio, bilancio e patrimonio statale, catasto, conservatorie dei registri immobiliari e dogane e in particolare l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ente pubblico economico Agenzia del Demanio, già istituite ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione, nella configurazione attuale per effetto dell'incorporazione dal 1 dicembre 2012 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, operata dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Tra le Strutture Organizzative rientrano anche i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il



Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la Guardia di Finanza e le sue articolazioni, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, dal Gruppo EQUITALIA, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, la Corte dei Conti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'*Amministrazione* secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le *Strutture e articolazioni Organizzative* di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

La Sogei inoltre, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), sviluppa il progetto previsto dall'articolo 10 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio, n. 106, (come successivamente modificato dall'articolo 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il quale ai commi 1 e 2 identifica nella carta d'identità elettronica il documento obbligatorio di identificazione, la cui emissione è riservata al Ministero dell'Interno e stabilisce la progressiva convergenza della tessera sanitaria nella carta medesima.

La Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

La Sogei collabora con l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la vigilanza sulla qualità della spesa in materia informatica, per l'adozione di indirizzi e per la formulazione di pareri alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici anche in cooperazione e raccordo con la Consip S.p.A..



Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico-fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

La Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:

1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.

- **In tali attività rientrano:**
 - Attività di sviluppo software volta:
 - allo sviluppo di nuove applicazione ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;
 - alla realizzazione di interventi software di "business Intelligence" e di "Datawarehouse";
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.
 - Attività di verifica e collaudo.
 - Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
 - Attività di conduzione, volta:
 - all'esercizio della rete;
 - all'assistenza centrale agli utenti;



- alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;
 - alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;
 - ai servizi di fotocoproduzione e spedizione;
 - al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;
 - alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;
 - al disaster recovery (di base ed esteso);
 - alla formazione e-learning.
- Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
 - Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D.C.P.M. 2 novembre 2005.
 - Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
 - Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
 - Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
 - Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'agenzia del territorio.
 - Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle Dogane, del Demanio, della Riscossione.
- 2) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:**
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.



- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi di controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. "totem", su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT).
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., o, più in generale, per accertare la rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitolati o specifiche tecniche, anche nell'ambito di procedure di selezione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di "disaster recovery/business continuity" per la Pubblica Amministrazione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, ecc..
- Fatturazione elettronica.
- I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici.
- Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l'Amministrazione italiana.
- Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente.
- Titolarietà di brevetti e marchi.



3) Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.

Art. 1.3- Forma assicurativa

Relativamente alle partite “Macchinario elettronico fisso”, “Macchinario elettronico portatile” della Sezione A) - Danni materiali e diretti, nonché alla partita “Ricavi dipendenti dal CED per un massimo di 75 giorni” della Sezione B) - Danni indiretti derivanti da danni materiali”, l’Assicurazione è prestata nella forma assicurativa a valore intero. La garanzia si intende pertanto valida fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate nella “Scheda di Polizza Opzione Migliorativa – Valore Intero” per ogni e ciascun sinistro ed anno assicurativo.

Qualora pertanto dovesse risultare che i valori alle predette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Si conviene tuttavia che se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Relativamente ad ogni altra partita e sezione di polizza la garanzia è prestata nella forma assicurativa a primo rischio assoluto. La garanzia si intende pertanto valida fino a concorrenza dei massimali e limiti di indennizzo indicati nella Scheda per ogni e ciascun sinistro ed anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del c.c.

Resta ferma l’applicabilità di ogni altro sottolimito e franchigia indicati nelle specifiche clausole di polizza.

Sezione 2 - Norme che regolano l’assicurazione in generale (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)

Art. 2.1 - Prova del contratto e modifiche dell’Assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 2.2 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una



diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a). L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b). Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 2.4 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.2 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto



delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio".

Art. 2.5 – Recesso della Società (opzioni base)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 2.5.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione base)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, .

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.5.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione base)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.4 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro (opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con



lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

<Inserire in caso di eventuale opzione/i migliorativa/e offerta/e:

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 2.5 – Recesso della Società (opzioni migliorative)>

Art. 2.5.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente (opzione migliorativa)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.>

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 2.5.2 – Recesso per aggravamento del rischio (opzione migliorativa)

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.4 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.>

<Inserire in caso di eventuale opzione migliorativa offerta:

Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa)

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.>

Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.



Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.15 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.6 - Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 2.8 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 2.9 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2018.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2018.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa (con esclusione del recesso intimato ai sensi dell'art. 2.5 "Recesso della Società"), richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 2.10 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



Art. 2.11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 2.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.13 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c. le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con applicazione di un'obbligazione solidale in deroga all'art. 1911 c.c. anche relativamente al pagamento dell'indennizzo.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 2.15 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni successivi al termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) sinistri denunciati;



- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 2.16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.17 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio dell'Assicurazione per tutte le Sezioni e Garanzie di Polizza è conteggiato applicando il tasso annuo lordo del..... all'ammontare del fatturato dipendente dal CED che sarà conseguito in ciascuna annualità assicurativa. Esso viene anticipato applicando il tasso annuo lordo offerto sul 100% del fatturato dipendente dal CED, preventivato per l'intero in € 297.191.243,00.

Fatturato preventivato € 297.191.243,00 di cui

....% = X tasso annuo lordo.....% = €

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando il tasso annuo lordo indicato in sede di offerta.



Art. 2.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Posto che il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto in sede di offerta, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla data dell'approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari (fatturato dipendente dal CED) per la regolazione del premio alla Società, che provvederà ad emettere la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 2.19 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 2.20 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 2.21 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero ad esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

Art. 2.22 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- a). verificatisi in occasione di:
 - o atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione;



- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;

salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

b). causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- corrosione, ruggine, deterioramento, ossidazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere;
- estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate;
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente disposto;
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori delle ubicazioni previste dalla polizza e relative operazioni di carico e scarico (limitatamente al macchinario elettronico non portatile);
- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno, fermentazione, autocombustione;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere a sistemi con impianti di alimentazione e impianti telematici inadatti allo specifico uso al quale sono destinati (con riferimento alle normative delle case costruttrici, UE o internazionali), deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione, cestinatura per svista, e cancellazione di dati salvo quanto previsto dall'estensione di cui alla Sezione C) Assicurazione dei Data.

Art. 2.23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Premesso che Sogei S.p.A. riveste la qualifica di Contraente e di Assicurato, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.



L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.24 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 2.25 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 2.26 - Clausola intermediari

Si conviene quanto segue:

A) Affidamento e gestione del contratto

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA, di seguito definito Broker, con sede operativa in Roma – Piazza Marconi, n 25 -Tel. 06545161; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto di Sogei Spa, dal broker.



Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente /Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta dalla Società stessa al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore della Società e nei termini stabili all'art. 4 "Pagamento del premio". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato alla Società, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, la Società dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società dovrà pertanto comunicare il nominativo di un Referente del Servizio, dipendente della Società, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker, e del quale devono essere indicati i recapiti per il reperimento.

< in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra: Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, i sottoscrittori Lloyd's di Londra dovranno indicare il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's di Londra stessi.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 c.c., del pagamento così effettuato. Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data di pagamento del premio effettuato dal Contraente al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's.>

B) Remunerazione del Broker e premio di polizza

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di *"Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Consip S.p.A. e Sogei S.p.A."* n° NRXG140480 del 12/01/2015. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della Società.
- La Società/e aggiudicataria si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa



- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 2.27 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.



Sezione 3 Norme che regolano la Gestione dei Sinistri (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)

Le norme che seguono vanno integrate dalle norme indicate, a tale titolo, nelle singole Sezioni di polizza.

Art. 3.1 – Denuncia sinistro

Il Contraente deve dare avviso alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando il sinistro si è verificato o il Contraente / Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni Sezione di polizza e per ogni partita secondo le norme ivi indicate.

Sono escluse dall'indennità le spese per modifiche o miglioramenti.

In caso di danno l'I.V.A., relativa ad un sinistro risarcibile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui la stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia, a norma di legge, in tutto o in parte, detraibile da quella da Lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Dall'indennizzo vanno tolte le franchigie e/o scoperti, eventualmente, previsti in polizza.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.4 - Onorari dei periti/esperti

Si conviene tra le Parti che la Società garantisce all'Assicurato l'indennizzo per le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti, nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale. La garanzia è prestata nella misura del 10% del danno liquidato, ed entro il limite complessivo di Euro 200.000=, per sinistro e per anno assicurativo.



Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

Art. 3.5 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somme superiori ai massimali e, ove non previsti, alle somme assicurate alle singole Sezioni e singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 3.6 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo, del Contraente o dei suoi Amministratori.

Sezione 4 – Condizioni specifiche

Art. 4.1 – Divieto di cessione del contratto o del credito

E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte ad altre imprese la Polizza, salvo il caso di cessione o retrocessione dei rischi in riassicurazione nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto, inoltre, alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dalla Polizza. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi suddetti, il Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente la Polizza.

Art. 4.2 – Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione della Polizza e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza della Polizza medesima, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento della presente Polizza, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Contraente e/o dall'Amministrazione Finanziaria di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione della Polizza stessa.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui sopra e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con la Polizza.

Art. 4.3 – Obblighi nei confronti dei dipendenti

La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli



obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della Polizza e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto della Polizza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 4.4 – Obblighi relativi al codice etico

La Società prende atto che il Contraente ha adottato un codice etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per il Contraente nei rapporti con gli interlocutori del Contraente stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con il Contraente.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, il Contraente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al Contraente.

Art. 4.5 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione della presente Polizza, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare alla Contraente, pena la risoluzione di diritto della Polizza:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula della Polizza, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (dueper cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula della Polizza con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;



- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula della Polizza.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata della Polizza si verifichi la mancata osservanza e l'integrale assoluto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 relativa la piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ed in particolare assumendosi in proprio tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della sopracitata legge 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari o qualora fossero emanati provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna, la Polizza stessa si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà della Contraente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 4.6 – Informativa sui dati acquisiti dalla SOGEI

La Società prende atto che i dati contenuti nella Polizza ad essa riferiti e quelli forniti alla SOGEI per la partecipazione alla gara rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e che relativamente a tali dati le competono i diritti di cui all'articolo 7 del decreto suddetto che la Società dichiara di conoscere nella sua interezza.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la Società prende atto che:

- 1) la SOGEI è titolare del trattamento dei dati;
- 2) i dati forniti con la documentazione per la stipula della Polizza, vengono acquisiti in adempimento di precisi obblighi di legge in ordine alla normativa antimafia;
- 3) i dati forniti nella dichiarazione d'offerta sono acquisiti ai fini degli adempimenti contabili e del pagamento del Premio.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SOGEI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

La SOGEI potrà comunicare i dati suddetti a: società che forniscono alla SOGEI specifici servizi elaborativi di natura amministrativa e contabile; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs 163/2006. La Società con la stipula della Polizza acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le modalità indicate al presente articolo.

SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI A MACCHINARIO ELETTRONICO

Art.1 - Definizioni specifiche della Sezione A)

Copie Di Back-Up	Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie Di Sicurezza	Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di



	supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.
Danno Immateriale	Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Danni Materiali Diretti e Consequenziali	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purchè in conseguenza dell'evento stesso.
Dipendente	Le persone fisiche che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se solo in via temporanea.
Enti assicurati o cose assicurate	Tutto quanto oggetto della presente assicurazione, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica. L'Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista il libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e impegni scritti dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario.
Enti esclusi	Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrati o immurati) posti all'esterno del fabbricato; macchinari dati a nolo e/o in



	uso a terzi presso terzi; macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze; dischi e/o nastri amovibili e/o non salvo quanto previsto dalla garanzia "Ricostruzione archivi"; prototipi di qualsiasi tipo, (salvo quelli costituiti da apparecchiature elettroniche da divertimento ed intrattenimento, che devono essere verificati dall'Assicurato (relativamente a leggi, disposizioni e normative vigenti in materia di giochi) prima che i Monopoli ne autorizzino la commercializzazione e fermo restando che i medesimi devono essere apparecchi testati, collaudati e pronti all'uso (meccanico, elettrico ed elettronico) per il quale sono destinati; accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione; macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo; parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato;
Equivalenza Per Caratteristiche, Prestazioni E/O Rendimento	Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore Umano	Errore commesso da un dipendente dell'Assicurato/Contraente nell'esercizio del proprio lavoro informatico, che produca cancellazioni, perdite, danneggiamento di dati, di processi di migrazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d'errore di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per errore umano non s'intende l'errore di concezione, di realizzazione di test, di sorgenti, cioè l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le cestinature per svista.
Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione



	o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Impianti al servizio, anche non esclusivo, del macchinario elettronico	Impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, macchine, meccanismi, apparecchi, e loro eventuali dotazioni elettroniche, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) relativi o al servizio o per l'utilizzo, anche non esclusivo, del macchinario elettronico, posti nei fabbricati o anche all'aperto, interrati e/o aerei e che comunque riguardino nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.
Macchinario Elettronico Fisso (Non Portatile)	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'apparecchiatura che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile;• l'intero complesso dei macchinari costituenti il CED;• tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli;• tutti i macchinari e gli impianti fissi con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli. <p>In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.</p>
Macchinario Elettronico Portatile	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutte le apparecchiature in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e



	<p>costruite per l'uso mobile e/o portatile;</p> <ul style="list-style-type: none">• le apparecchiature fotografiche, attrezzature foto cinematografiche e videoconferenza e apparecchiature audio-video. <p>sia esso di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell'Assicurato.</p>
Manutenzione	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Per macchinari ed impianti: Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmata quali:<ul style="list-style-type: none">○ pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;○ up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, controlli sulla congruità con schemi originali di impianti, controllo della contattistica (morsetteria);○ verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT;○ sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), turnazione / run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);○ sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi;○ controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative;○ controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, radiazioni subatomiche, emissioni di sostanze chimico - aeriformi, rilascio di parti organiche.• Per programmi e Dati:<ul style="list-style-type: none">○ operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatrici;○ controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche;○ verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità,



	<p>esecuzione periodica di copie di back-up;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta; ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione. <p>• Per le comunicazioni non in chiaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la verifica regolare degli algoritmi e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione agli avanzamenti del campo tecnologico. <p>• Per le chiavi di autenticazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'adeguamento ad un maggior numero di byte quando sia reperibile su Internet il programma di decodifica di quella in uso.
Programmi	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.
Programmi Dannosi	<p>S'intende un programma in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati); ○ di rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati; ○ di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
Singolo Sinistro (Danni Diretti)	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.
Sistema Informatico	S'intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori e/o piattaforme e/o protocolli e/o linguaggi informatici e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "sistema" è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati), che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza



	delle connessioni del network aziendale.
Sorgenti Di Un Programma	Per sorgente di un programma si intende un insieme di istruzioni appartenenti ad un determinato linguaggio di programmazione.
Supporto Informatico	Cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto.
Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si precisa che i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, si intendono un unico sinistro.
Virus	Programma dannoso, che possiede, internamente, le capacità di replicarsi e/o riprodursi e/o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.

Art. 2 – Assicurazione del macchinario elettronico fisso (non portatile)

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico non portatile, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle ubicazioni previste dalla polizza.



Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.22 delle norme comuni a tutte le Sezioni, sono esclusi i danni:

- a). da montaggio e/o smontaggio, installazione, test, se non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato;
- b). danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica;
- c). extra spese di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall'uso comune;
- d). dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione;
- e). sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d'origine elettrica, elettronica, meccanica quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).

Art. 2.3 - Beni non assicurati

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- a). macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrati o immurati) posti all'esterno dei fabbricati;
- b). macchinari portatili;
- c). macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi presso terzi;
- d). macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze;
- e). dischi e/o nastri amovibili e/o non (salvo quanto previsto dall'Art. 2.16 "Estensione a Ricostruzione archivi", di cui alla Sezione A);
- f). macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita "Macchinario Elettronico Portatile") anche se all'interno dei locali in uso, apparecchiature mobili con sistemi di trasmissione funzionanti a radio frequenza, infrarossi, laser ottico, ultrasuoni e simili;
- g). prototipi di qualsiasi tipo, salvo quelli costituiti da apparecchiature elettroniche da divertimento ed intrattenimento, che devono essere verificati dall'Assicurato (relativamente a leggi, disposizioni e normative vigenti in materia di giochi) prima che i Monopoli ne autorizzino la commercializzazione, comunque entro il limite massimo di Euro 500.000,00=,



per anno (per queste ultime apparecchiature, fermi le franchigie e/o scoperti previsti all'Art 2.6, la franchigia per sinistro, relativa ad ogni altra causa, si intenderà ridotta ad Euro 250,00=), e fermo restando che i medesimi devono essere apparecchi testati, collaudati e pronti all'uso (meccanico, elettrico ed elettronico) per il quale sono destinati;

- h). accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati.

Art. 2.4 – Somme assicurate

Limitatamente alle partite assicurate nella forma “a valore intero”, le somme assicurate devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli Enti assicurati.

Art. 2.5 - Manutenzione degli enti assicurati

L'Assicurato s'impegna a sottoporre gli Enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l'assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate.

Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00.

Art. 2.6 - Scoperti / franchigie – Limiti di indennizzo

Ogni sinistro, in garanzia a termini di polizza, verrà liquidato con applicazione degli scoperti e/o franchigie e limiti di indennizzo come previsto nella Scheda di Polizza o nelle clausole contenute in Polizza.

Art. 2.7 - Conduttori esterni alle cose assicurate

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all'art. 2.1 – “Assicurazione del Macchinario Elettronico (non portatile) – Oggetto dell'Assicurazione”, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di Euro. 150.000,00= per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo.

Art. 2.8 - Riparazione/sostituzione componenti

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a Euro 100.000,00=.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2.9 - Decentramenti



Il capitale assicurato può essere decentrato fino ad un massimo del 8% per ciascuna ubicazione presso uffici e/o localizzazioni decentrate e/o in occasione di partecipazioni a mostre e fiere.

Art. 2.10 - Condizionamento d'aria

La Società risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione dei fabbricati (anche se non di proprietà) contenenti gli enti assicurati, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungimento dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

Art. 2.11 - Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro

La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di Euro 100.000,00= per sinistro, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d'impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).

Art 2.12 - Supporti intermedi d'immagine

I danni ai supporti intermedi d'immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art. 2.13 - Danni a parti soggette a consumo predeterminato

Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche, ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Art. 2.14 – Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico, si intendono estese a comprendere:

- a) Entro il limite del 10% dell'indennizzo e il massimo di Euro 200.000,00= per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.



- b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
- c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e pertanto anche:
 - o con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
 - o perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
 - o perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
- d) I guasti dei ladri a:
 - o impianti elettronici di protezione e d'allarme;
 - o casseforti per supporti informatici.
- e) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, in occasione di operazioni di manutenzione, ampliamento e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell'ufficio "manutenzione interna PC" e similari se presente tra le attività aziendali.

Art 2.15 – Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario. Il Contraente si impegna a corrispondere il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.

Art. 2.16 – Estensione a “ricostruzione archivi”

Con il presente articolo si procede a estendere la copertura prestata sui macchinari anche alle conseguenze dannose che un danno risarcibile sui macchinari assicurati possano accadere sui supporti che contengono i dati e i programmi, e sul loro contenuto di informazioni e istruzioni eseguibili, purché dovuti al medesimo evento (incendio, evento naturale, fumo, scoppio, ecc.). Sono indennizzabili i costi per le operazioni manuali e/o meccaniche necessarie ed indispensabili alla ricostruzione del contenuto degli archivi registrati su supporti dati.

Sono inoltre compresi i rimborsi dei costi di cui sopra, per danni materiali accaduti nella manipolazione materiale dei supporti dei programmi, anche quando non vi sia un danno ai macchinari che li contengono, avvenuti durante le operazioni di trasferimento dei supporti da un elaboratore ad un altro della medesima ubicazione di rischio, o durante la loro permanenza nei



macchinari adibiti alla gestione di data (robot di archiviazione, unità di memoria a caldo, unità di stoccaggio e/o di back-up).

Sono escluse le seguenti spese:

- a) di reperimento di informazioni (necessarie alla ricostruzione), da terzi;
- b) di riprogettazione (programmi e dati);
- c) di adattamento di linguaggi obsoleti presenti su supporti di back-up a quelli in uso all'assicurato al momento del sinistro;
- d) di miglioramenti apportati ai programmi e ai dati;
- e) di ricostruzione di archivi storici non più in uso all'Assicurato e non necessari nell'utilizzo anche saltuario nella propria attività oggetto della ragione sociale;
- f) per l'acquisto/riparazione di macchinari di lettura dei supporti obsoleti non più in uso corrente (anche se di comunque utilizzati con uso saltuario);
- g) per la ricostruzione di programmi e dati presenti nelle memorie (Ram) e/o presenti nell'unità di calcolo durante l'elaborazione;
- h) quando l'origine del danno è un macchinario destinato alle telecomunicazioni.

La Società non risponderà per somme superiori a Euro 10.000.000,00, per uno o più sinistri e per anno, derivanti da danni materiali e diretti e nel caso di coinvolgimento di entrambe le Sezioni A) e B) sino all'importo massimo indennizzabile, per uno o più sinistri e per anno, di Euro 20.000.000,00 cumulativamente per i danni materiali diretti ed indiretti.

L'importo si intende assicurato a primo rischio assoluto cioè senza applicare la proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile. Per ciascun sinistro occorso sarà operante una franchigia, per la parte danni materiali e diretti, pari al 10 % dell'importo del sinistro con il minimo (se dal calcolo dovesse risultare inferiore) pari all'1% della somma assicurata a questo titolo).

Art. 3 – Assicurazione del macchinario elettronico portatile

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:

- presso le ubicazioni previste in polizza;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina.

La condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile sia:

- sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti o agenti;
- lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave;
- lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave.



Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche s'intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

I danni materiali e diretti derivanti dal furto di tali attrezzature sono indennizzabili entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per tali attrezzature, la Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico con scoperto 25% qualora il macchinario assicurato non sia protetto contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa produttrice.

Art. 3.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.22 delle norme comuni a tutte le Sezioni, sono esclusi i danni:

- da montaggio e smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurata;
- da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
- al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
- da errori umani nell'utilizzo della macchina;
- da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza;
- ad apparecchiature non connesse con l'attività.

Art. 3.3 - Beni non assicurati

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- Macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi c/o terzi, macchinari affidati anche temporaneamente a terzi;
- Macchinari destinati ad un uso stabile sottotetto;
- Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa;
- Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e sue estensioni esterne;
- Dischi e/o nastri amovibili e loro contenuto;
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione;
- Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche);
- Macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo;



- Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato;
- Prototipi di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all'art. 2.3 di cui alla Sezione A).

Art. 3.4 – Somme assicurate

Limitatamente alle partite assicurate nella forma “a valore intero”, le somme assicurate devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli Enti assicurati.

Art. 3.5 – Franchigie

Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la franchigia di Euro 250,00= salvo quanto stabilito in altre parti della Sezione A).

Art. 3.6 - Impiego mobile in sede e/o durante meeting/convention c/o altra località

Si conferma che il macchinario elettronico, di cui alla presente sezione di polizza, è assicurato anche presso sedi esterne e/o presso sedi esterne di convention e/o meeting, e/o in occasione di mostre/fiere; la copertura deve intendersi valida anche durante le ore notturne di chiusura dell'attività, purché gli enti assicurati siano riposti in locali chiusi a chiave e/o in armadi chiusi a chiave.

Art. 3.7 - Apparecchi di telefonia mobile

La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:

- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ed ostacolare la comunicazione.

In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile.

In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:

- il veicolo è provvisto di tetto rigido;
- il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
- è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00 (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).

Art. 3.8 - Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:

- Furto di macchinari in occasione del furto dell'automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell'automezzo stesso;
- Furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l'automezzo dove era riposto il macchinario assicurato;



- Furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario;
- Sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria, ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi “case” di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione;
- Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura.

Art. 4 - Condizioni particolari della Sezione A)

Valide per gli articoli della Sezione A): Art. 2 – Assicurazione del Macchinario Elettronico Fisso (non portatile) e Art. 3 - Macchinario Elettronico Portatile.

Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% (ventipercento) delle somme assicurate, per ogni singola partita assicurata con la formula “a valore intero”, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 4.2 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.=.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.3 – Interessi sulla somma dovuta all'Assicurato a titolo di indennizzo

Nel caso di ritardi nell'esecuzione del pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva con scadenza alla data di emissione dell'ordine di pagamento fatto dalla Società alla Banca in favore dell'Assicurato. Il calcolo dell'interesse verrà effettuato applicando all'indennizzo dovuto, al netto dell'eventuale “anticipo indennizzi”, il tasso ufficiale di sconto in vigore al trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva. La presente garanzia non trova applicazione se l'importo dell'indennizzo è inferiore ad Euro 50.000,00=.



Art. 4.4 - Spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residuati del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 1.000.000,00= per sinistro.

Art. 4.5 - Standard Aziendali

Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari.

Art. 4.6 - Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)

Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.

Art. 4.7 – Impianti al servizio, anche non esclusivo, del macchinario elettronico

L'Assicurazione si intende inoltre estesa, nei limiti del capitale assicurato alla voce "Impianti" della Scheda di Polizza, ad indennizzare i danni materiali diretti subiti dagli impianti al servizio, anche non esclusivo, del macchinario elettronico, come da definizione di Polizza e causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 5 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sez. A)

In aggiunta a quanto previsto all'Art. 3 delle norme comuni a tutte le Sezioni di Polizza.

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti,



fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 5.2 - Determinazione del Danno

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE:

- **per Macchinario Elettronico fisso (non portatile)**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, montaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

- **Per Macchinario Elettronico Portatile**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;
- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.

B) DANNO TOTALE

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:



- Smontaggio, rimozione, demolizione, sgombero e smaltimento per portarlo alla più vicina discarica;
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio;
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria);
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.

Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell'ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.

Art. 5.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 5 - Norme che Regolano la Gestione Sinistri, in particolare all'art. 5.2 - Determinazione del Danno;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5.4 - Chiusura inchiesta



In caso di danno, l'Assicurato è esonerato, per quei casi per i quali è richiesta la denuncia alle Autorità competenti, dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga, inoltre, a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento dell'indennizzo medesimo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.





SEZIONE B) INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DERIVANTI DA DANNI MATERIALI A MACCHINARI ELETTRONICI (DANNI INDIRETTI)

Art. 1 - Definizioni Specifiche della Sezione B)

Assicurazione	La presente Sezione B) del contratto di Assicurazione e tutte le eventuali future appendici.
Costo Variabile Della Produzione Vendita Attribuita Al Ced	Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabile con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato.
Franchigia	Importo, che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro, convenzionalmente, fissato in 2 volte il margine di contribuzione giornaliero (equivalente a 2 giorni di Franchigia).
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite Massimo Di Indennizzo	Il prodotto del margine di contribuzione giornaliero per il massimo periodo di indennizzo.
Margine Di Contribuzione	La differenza tra i Ricavi di vendita attribuiti al CED sulla base della percentuale di incidenza ed il Costo variabile della produzione vendita attribuita al CED.
Margine Di Contribuzione Giornaliero	Un trecentosessantacinquesimo del margine di contribuzione relativo al CED.
Percentuale Di Incidenza	La percentuale dei ricavi di vendita dipendenti dal CED.
Periodo Di Indennizzo	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro. Ha inizio per ciascun sinistro dopo l'esaurimento della franchigia e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, dalla risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Polizza Di Riferimento	La polizza alla quale il presente contratto si riferisce al fine di verificarne l'operatività : Sezione Danni Materiali e Diretti.
Ricavi Di Vendita	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.



Rischio Assicurato	Interruzione di Esercizio.
Somma Assicurata	La cifra indicata a tale titolo in polizza che, nel caso di assicurazione a valore intero, non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo al CED.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione

Le condizioni, che seguono, prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
 - le spese supplementari necessarie e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,
- derivanti, direttamente, da un danno materiale diretto, che abbia colpito uno o più degli enti assicurati con la polizza di riferimento.

Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art 2.22 delle norme comuni a tutte le Sezioni, la Società non risponde delle perdite e delle spese:

- A) conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione A di Polizza (Danni Diretti) di riferimento:
1. causato da difetti di cui l'Assicurato, o il preposto all'esercizio degli impianti, era a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
 2. per il quale deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, o il fornitore delle cose assicurate;
 3. dovuto all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, al funzionamento in proprio degli impianti e ad esperimenti e prove;
 4. da deperimento o logoramento, che sia conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
 5. verificatosi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli impianti e le apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli impianti e apparecchiature fissi;
 6. causate ad archivi (programmi e dati), salvo che conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini dell'Art. 2.16 "Estensione a ricostruzione archivi" di cui alla Sezione A) danni materiali e diretti al macchinario ed a termini degli altri articoli della presente, in tal caso



l'importo massimo indennizzabile sotto la presente sezione B), per uno o più sinistri e per anno, non potrà essere superiore a Euro 10.000.000,00 e complessivamente per le sezioni A) + B) non potrà essere superiore a Euro 20.000.000,00.

- B) Conseguenti al prolungamento dell'inattività causati da:
7. dolo dell'Assicurato, del Contraente e dei Rappresentanti Legali;
 8. provvedimenti imposti dall'Autorità;
 9. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici, locali o statali, o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 10. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 11. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
 12. inutilizzabilità anche parziale di programmi e dati.
- C) Conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data del sinistro, se non recepite, espressamente, anche dal presente contratto.
La Società non risponde inoltre di:
- D) Danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati.

Art. 2.3 – Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla somma assicurata annua diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di 2 giorni di franchigia.

Art. 2.4 – Limite aggregato per rischio comune

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per sinistri ricadenti sotto il presente contratto e la polizza di riferimento "Sezione A)" somme superiori ad:

- Euro 15.000.000= per terrorismo;
- Euro 30.000.000= per scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- Euro 30.000.000= per terremoto, salvo per il Centro di Disaster Recovery (dove è pari a Euro 5.000.000).

Art. 2.5 – Assicurazione parziale

Limitatamente alle partite assicurate con la forma assicurativa a valore intero, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione, determinato come indicato all'Art. 2.8– Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Obblighi di comunicazione –Regolazione e conguaglio premio, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori, salvo quanto disposto dall'Art 2.9 Deroga alla regola proporzionale.



Art. 2.6– Cessazione del rischio – Risoluzione del contratto

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa;
- chiusura in perdita per due esercizi successivi: in tal caso il contratto è risolto, automaticamente, dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

In tale evenienza, la Società rimborserà, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto il rateo di premio netto pagato e non goduto dal Contraente.

Art. 2.7 – Estensione archivi

La presente Sezione è estesa all'interruzione d'esercizio causata da danni materiali e diretti ad archivi risarcibili a termini dell'Art. 2.16 "Estensione a ricostruzione archivi" di cui alla Sezione A) danni materiali e diretti al macchinario, sino all'importo massimo indennizzabile, per uno o più sinistri e per anno di Euro 20.000.000,00 e cumulativamente per i danni materiali diretti ed indiretti, assicurando tale importo a primo rischio assoluto cioè senza applicare la proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile, e fermo restando che per ciascun sinistro occorso sarà operante una franchigia pari a 2 giorni lavorativi.

Art. 2.8 – Modalità di aggiornamento della somma assicurata – Obblighi di Comunicazione – Regolazione e conguaglio del premio

Entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società copia dello stesso.

Art. 2.9 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% (ventipercento) della somma assicurata, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sezione B)

In aggiunta a quanto previsto all'Art. 3 delle norme comuni a tutte le Sezioni

Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a. fornire a proprie spese alla Società, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno



- stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- b. tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire, a proprie spese, tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento, che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- c. presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione analitica del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione e ai prodotti finiti.

Art. 3.2 - Determinazione del Danno

L'ammontare del danno si determina:

- relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento del mercato;
- relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute, al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata.

Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti: fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.4 - Limite massimo dell'indennizzo



Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo, somma maggiore di quella riportata nella Scheda di Polizza relativamente alla presente Sezione.



SEZIONE C) ASSICURAZIONE DEI DATA (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)- PROGRAMMI E DATI

Art. 1 -Definizioni Specifiche della Sezione C)

Atto Doloso Informatico	Qualsiasi atto doloso compiuto intenzionalmente da dipendenti o da terzi utilizzando il sistema dell'assicurato derivanti da ogni introduzione, alterazione o distruzione dei Data. Qualunque danno causato da bomba logica o cavallo di troia è considerato come atto doloso informatico.
Beni Assicurati	Data, di cui l'Assicurato abbia la proprietà, ovvero la detenzione o il possesso per qualunque motivo, (ad esempio, diritto d'uso, licenza, etc.), anche qualora i beni assicurati siano stati affidati ad una azienda di servizio che ha un contratto con l'Assicurato per la gestione dei suoi Data.
Bomba Logica	Un programma che non possiede la capacità di replicarsi, che contiene una funzione nascosta, il più delle volte di natura distruttiva e, in genere, studiata per agire in un momento successivo. Questa funzione è aggiunta in modo fraudolento a un programma principale, che continua a funzionare correttamente senza mostrare segni apparenti. La Bomba è progettata per attaccare il sistema informatico in un modo estremamente preciso .
Cavallo Di Troia	Un programma che non possiede la capacità di replicarsi, che sembra innocuo ma che contiene una funzione nascosta illecita. Questa funzione è utilizzata in particolare per inserirsi illecitamente in un computer altrui per dare la possibilità successivamente all'autore dell'azione dolosa di effettuare operazioni nel sistema nel quale si è installato
Chiave Hardware	Un dispositivo fisico di protezione applicato ad un computer che, una volta inserito, ne permette l'utilizzo esclusivamente ai detentori delle credenziali, proteggendolo così da atti di pirateria.
Costi Aggiuntivi Di Lavorazione	Costi sostenuti dall'Assicurato, con il consenso della Società, durante il Periodo di Indennizzo al fine di evitare o limitare l'interruzione dell'attività assicurata o la perdita di Profitto Lordo a causa della diminuzione di fatturato provocata dal Sinistro, e



	<ul style="list-style-type: none">- che non sarebbero stati sostenuti in assenza del Sinistro,- ma entro il limite dell'importo corrispondente alla riduzione teorica del Margine Lordo così evitata.
Copie Di Back-Up	Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie Di Sicurezza	Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.
Danno Immateriale	Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Dati	Insieme d'informazioni, logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Data	Informazioni leggibili, indipendentemente dalla modalità con la quale sono utilizzate o rese (testo, voce o immagini), inclusi i Programmi (purché abbiano superato i test completamente con esito positivo e che durante l'esercizio giornaliero si siano dimostrati perfettamente funzionanti) e che sono memorizzati in formato digitale al di fuori della RAM e utilizzati dall'Assicurato nel corso della propria attività.
DOS (Denial Of Service)	Privazione totale o parziale / temporanea di origine dolosa dell'utilizzo del sistema e/o delle reti dell'Assicurato in assenza di danno materiale e/o immateriale a macchinari, impianti, infrastrutture, Data.
Errore Di Programmazione	Un errore che si verifica durante la stesura dei codici sorgente di un programma, e che, una volta in uso, comporterebbe in talune condizioni, anche di remoto accadimento, un blocco, un cattivo funzionamento del



	sistema informatico e/o un funzionamento anomalo.
Errore Umano	Un errore operativo o errore di programmazione nella gestione informatica, inclusa la scelta dei Programmi da utilizzare, anche se compiuta in via eccezionale da un dipendente, o rappresentante dell'Assicurato, o da un fornitore di servizi esterno che provochi un'Introduzione, alterazione o distruzione dei Data dell'Assicurato.
Franchigia	L'importo prestabilito che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo, ovvero il periodo di carenza stabilito nella Scheda di Polizza che non è indennizzato nel caso in cui si verifichi il Sinistro.
Frode Informatica	<p>Tutti gli atti disonesti o fraudolenti commessi in modo intenzionale da un impiegato o un terzo, da un intermediario del sistema informatico, e consistenti in:</p> <ul style="list-style-type: none">- la modificazione o l'immissione di Data, direttamente nel sistema informatico, o attraverso i mezzi di teletrasmissioni di Data;- la modificazione o la distruzione dei Data stoccati nella memoria centrale del sistema informatico;- il danneggiamento, la distruzione, il furto dei Supporti di Data <p>che hanno per conseguenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- di fare subire una perdita finanziaria o materiale all'Assicurato, o,- di ottenere per lui o per un'altra persona ad organizzare, un beneficio finanziario fraudolento, cioè un arricchimento illecito.
Introduzione Alterazione O Distruzione Dei Data	<p>Qualunque creazione, modifica o cancellazione di Data che, nel momento in cui siano elaborati dai sistemi dell'Assicurato, causino alle Risorse di Sistema e/o di Rete un:</p> <ul style="list-style-type: none">• malfunzionamento• e / o interruzione del loro funzionamento.



Onorari Degli Esperti	<p>Per Onorari degli esperti si intendono gli onorari effettivamente necessari e sostenuti dall'Assicurato con il consenso della Società a favore di periti, consulenti o auditor al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none">- determinare le cause, caratteristiche, l'estensione, ed i responsabili o gli autori del fenomeno dannoso,- determinare i dettagli tecnici ed economici del Sinistro in atto o già subito,- ovvero ridurre l'impatto del Sinistro in atto,- ovvero quantificare la perdita o il danno finanziario sopportato nell'ambito del Sinistro. <p>Nessuna delle suddette spese è assicurata, a meno che la Società non abbia dato il suo consenso scritto alla stessa. L'Assicurato deve fornire ogni dettaglio delle spese da sostenere.</p>
Fatturato Annuo	<p>L'importo totale pagato o dovuto dai clienti quale corrispettivo per beni o servizi rientranti nell'attività dell'Assicurato e per i quali l'Assicurato ha emesso fattura nel corso di un determinato esercizio o periodo.</p>
Periodo Di Indennizzo	<p>Il periodo durante il quale i risultati dell'Attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso ha inizio per ciascun sinistro dopo l'esaurimento della franchigia e termina quando ne sono cessate le predette conseguenze, ma non oltre il termine indicato alla corrispondente voce della Scheda di Polizza, e non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.</p>
Profitto Lordo	<p>La differenza fra l'ammontare del Volume di Affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti). Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.</p>
Programmi	<p>Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o di istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.</p>
Rapporto Di Profitto Lordo	<p>Il rapporto tra il Profitto Lordo ed il Volume di Affari realizzati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del Sinistro, corretto con gli</p>



	aggiustamenti di cui all'art. 4.4 – Aggiustamenti .
Risorse Di Sistema E/O Di Rete	l'insieme delle capacità del sistema informatico e delle reti di comunicazione dell'assicurata utilizzabile da tutte le persone autorizzate dall'Assicurato.
Sabotaggio Cibernetico (Hacking)	L'utilizzo intenzionale e doloso dei sistemi e delle infrastrutture di rete dell'Assicurato da parte di un Terzo al fine di introdurre, alterare o distruggere Data senza causare danni fisici ai computer, agli impianti di telecomunicazione e alle Infrastrutture dell'Assicurato.
Spese per pubbliche relazioni	I costi sostenuti d'intesa con la Società per pianificare ed implementare l'attività di comunicazione diretta alla clientela od al pubblico, al fine di limitare il danno reputazionale ricadente sull'Assicurato in caso di sinistro che abbia determinato una potenziale situazione di crisi.
Supporti Dei Data	Supporti utilizzati dall'Assicurato nella gestione dei Data per memorizzare informazioni leggibili in modo automatico (ad esempio, drive esterni, cd-rom, dvd-rom, nastri magnetici, dischetti, etc.).
Terzo	Qualsiasi persona o società diversa : -dall'Assicurato, dalle aziende di servizio che hanno un contratto con l'assicurato per la gestione dei Data dell'assicurato, -dai legali rappresentanti dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni, -dai dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni.
Virus Informatico	Un programma che possiede la capacità di replicarsi (il cosiddetto "programma di autoriproduzione") all'interno di altri Programmi o in aree del sistema operativo o che è in grado di diffondere copie di se stesso, totalmente o parzialmente, ad altri sistemi informatici. Un worm è considerato in questa polizza come un virus.
Volume Di Affari	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e consegnate e/o per servizi resi durante l'attività assicurata svolta per tramite del sistema assicurato.



Volume Di Affari Annuo	Il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 4.4 – Aggiustamenti.
Volume Di Affari Di Riferimento	Il volume di affari durante il periodo corrispondente al Periodo di Indennizzo, nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 4.4 – Aggiustamenti.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione

Comuni alle Sottosezioni:

- C I (atti dolosi informatici errori, incidenti);
- C II (Danni indiretti da Interruzione dell'attività)

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art 2.1 Oggetto della Copertura sui DATA

Dietro corresponsione del premio pattuito e sulla base delle informazioni rese dal Contraente, la Società, alle condizioni e nei limiti della presente Sezione si obbliga a corrispondere all'Assicurato l'indennizzo per i danni immateriali diretti e indiretti causati dalla perdita dei beni assicurati, o l'impossibilità al loro utilizzo nei termini dell'attività normale per le cause specificate all' Art. 3.1 – Oggetto dell'Assicurazione "atti dolosi informatici, errori e incidenti" e salvo quanto escluso dall'Art. 3.8 - Esclusioni.

Art. 2.2 - Validità territoriale

Le garanzie si intendono prestate:

- presso le sedi dell'Assicurato;
- presso terzi autorizzati dall'Assicurato ;
- durante la trasmissione telematica dei Beni assicurati.

Art. 2.3 - Primo Rischio Assoluto

La presente Sezione di Polizza è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile

Art. 2.4 - Diritto di surrogazione

La Società ha diritto di surrogazione, in base all'art. 1916 codice civile, nella misura dell'Indennizzo pagato, sui diritti e le azioni dell'Assicurato nei confronti di qualunque responsabile del Sinistro.



L'Assicurato si impegna a eseguire tutte le procedure necessarie al fine di facilitare l'esercizio del diritto di surrogazione dell'Società e a non intraprendere nulla che possa pregiudicare o interferire con l'esercizio di tale diritto. Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società tuttavia rinuncerà ad esercitare tale diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente.

Art. 2.5 - Estensione della copertura a una nuova azienda

In caso di costituzione, acquisizione o fusione, la copertura della presente Polizza viene estesa, in via automatica, anche alle nuove acquisizioni nel limite del 30% del totale attivo dello stato patrimoniale della Società Contraente nelle quali il Contraente detenga direttamente o indirettamente più del 50% (cinquantapercento) del capitale sociale.

Per acquisizioni che superino tale limite sarà necessario il preventivo benestare della Società. In tal caso, il Contraente dovrà notificare per iscritto la richiesta di estensione alla Società in occasione della scadenza successiva alla data di costituzione, acquisizione o fusione. Il Contraente, quindi, dovrà fornire alla Società le informazioni richieste da quest'ultima. Il sovrappremio relativo a tale estensione sarà calcolato in sede di regolazione del premio applicando quanto previsto dall'art. 2.18. Qualunque Sinistro subito da una nuova azienda la cui acquisizione, eccedente il limite di cui al primo comma, non sia stata notificata alla Società entro il termine sopra indicato non sarà indennizzato nell'ambito della presente Polizza.

Art. 3 – Condizioni della sezione C) - Sottosezione CI) (atti dolosi informatici, errori e incidenti)

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione "Atti dolosi informatici, errori e incidenti"

La Società, salvo solo quanto espressamente escluso dal successivo art. 3.8 – Esclusioni, indennizza i danni immateriali e diretti, riportati negli articoli che seguono, causati dalla perdita dei Beni Assicurati per una delle seguenti cause:

- a) atto doloso informatico;
- b) sabotaggio cibernetico;
- c) virus informatico;
- d) DOS (Denial of service);
- e) utilizzo non autorizzato delle Risorse di Sistema e/o di Rete dell'Assicurato;
- f) errore umano;
- g) errore di programmazione, con il limite massimo di risarcimento pari a Euro 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- h) mancanza di alimentazione elettrica, sovra/sottotensione verificatasi presso la sede;
- i) dell'Assicurato;
- j) scarica elettrostatica, interferenza elettromagnetica;
- k) fulmine.

Art. 3.2 Spese per il ripristino dei Data

Saranno indennizzati i costi sostenuti per il ripristino dei Data danneggiati. Si tratta delle spese effettivamente sostenute ed effettivamente necessarie per:



- ottenere una ulteriore copia di Programmi standard o Programmi sorgente;
- ricercare e raccogliere le informazioni disponibili da copie di back-up o altri Supporti informatici o Supporti di altro genere, inclusi i documenti originali;
- reinserire manualmente, o con altri mezzi idonei, i Data provenienti da Supporti di Data, da documenti o da Programmi originali;
- determinare l'origine, la causa, i dettagli e la portata di qualunque Sinistro assicurato;
- decontaminare, ripulire e restaurare i Supporti di Data con il sottolimito di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono inoltre assicurati i costi per l'acquisizione di licenze sostitutive di Programmi la cui chiave hardware o altro dispositivo di controllo dell'accesso sia stato danneggiato oppure distrutto in seguito a un Sinistro assicurato.

Se i predetti Data sono stati acquistati, allora l'indennità è limitata al costo di acquisto iniziale.

Art. 3.3 Costi aggiuntivi di lavorazione

Saranno indennizzati i costi aggiuntivi di lavorazione determinati da:

- utilizzo di attrezzature e dispositivi esterni noleggiati o presi in affitto;
- impiego di metodi di lavorazione o di produzione alternativi;
- ricorso al subappalto o a un fornitore di servizi esterno;
- costi di manodopera correlati all'impiego di personale aggiuntivo;
- tutti i costi relativi al riavvio dell'attività produttiva presso la sede.

Art. 3.4 Costi conseguenti all'utilizzo non autorizzato dei sistemi e delle infrastrutture di rete.

Saranno indennizzati i costi accessori effettivamente sostenuti dall'Assicurato per l'utilizzo non autorizzato dei sistemi e delle infrastrutture di rete dell'Assicurato.

Art. 3.5 - Virus informatico

Saranno indennizzate le spese effettivamente sostenute a tale titolo dall'Assicurato per accertare e indagare le cause che hanno dato origine al sinistro nonché per ripristinare il corretto funzionamento dei beni assicurati. L'estensione della copertura fornita dalla Società per queste spese è limitata al massimale specificato nella Scheda di polizza alla Sezione Danni immateriali diretti – Virus informatico”.

Per tutti i predetti articoli 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, l'indennizzo è limitato alle spese e ai costi sostenuti durante un periodo di 12 mesi successivi al sinistro, fatta eccezione per i costi aggiuntivi di lavorazione assicurati, per i quali il Periodo di Indennizzo è limitato a 3 mesi successivi dalla data del sinistro.

Art. 3.6 - Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia

Le coperture previste dalla presente Polizza si applicheranno unicamente a condizione che esistano e vengano applicate normalmente le seguenti procedure:

- back-up dei Data almeno una volta alla settimana;
- siano depositate fuori sede, almeno una volta alla settimana, in un luogo adeguatamente protetto contro i danni provocati da incendio e dall'acqua;



- sia installato in via permanente un software antivirus, con aggiornamenti costanti delle firme virali;
- siano installati software o siano previsti dispositivi hardware capaci di filtrare e limitare i pacchetti dati in arrivo;
- siano prese tutte le precauzioni utili contro il rischio di attacchi da parte di hacker;
- siano effettuati gli aggiornamenti software sulla base di malfunzionamenti segnalati e/o aggiornamenti evolutivi.

Art. 3.7 - Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.22 delle norme comuni a tutte le Sezioni, sono esclusi i danni:

a) causati da:

- 1) una delle seguenti persone, che agisce sia individualmente, sia in collusione con uno o più dipendenti o Terzi:
 - legali rappresentanti, amministratori o funzionari dell'Assicurato.
 - un dipendente dell'Assicurato, dal momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di fatti comprovanti che in passato egli ha compiuto atti dolosi analoghi a quelli coperti dalla Polizza,
 - qualunque persona o gruppo di persone esclusa mediante modifica della copertura
- 2) responsabilità civile dell'Assicurato nei confronti di qualunque Terzo e per qualunque motivo;
- 3) frode, frode informatica;
- 4) scomparsa non chiarita di beni finanziari o materiali, inclusa qualunque perdita che divenga evidente solamente nello stato patrimoniale dell'assicurato o nel corso di un audit;
- 5) uso consapevole o cosciente di Programmi illegali o senza licenza, in violazione delle disposizioni della legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche riguardanti la tutela del software;
- 6) usura, perdita di prestazioni o obsolescenza di apparecchiature elettroniche e di altri beni utilizzati dall'Assicurato in conseguenza dell'uso ordinario o del graduale deterioramento e che sono o potrebbero normalmente essere coperti da un contratto di manutenzione globale;
- 7) modifica o distruzione di Data che non possono essere ripristinati a causa della scomparsa, comunque avvenuta, delle necessarie informazioni su cui si basano;
- 8) applicazione di qualunque regolamento doganale o di quarantena, per ordine di qualunque governo, de iure o de facto, ovvero di qualunque autorità civile o militare in conseguenza del quale siano intervenuti il sequestro, la confisca, la requisizione, la distruzione o il danneggiamento dei Beni assicurati;
- 9) malfunzionamento delle linee aeree di comunicazione (cavi aerei, comunicazioni senza filo);
- 10) graduale deterioramento dell'isolamento dei cablaggi sottotraccia (interrati, immurati);

b) consistenti in:



- 1) perdite indirette, quali perdita di godimento, tempo di fermo, perdita di profitto o di interessi, perdita di clienti o perdita di quote di mercato, commissioni bancarie per scoperto e indennità di tardata esecuzione, multe, penalità contrattuali e/o non, profitti imprevisti e mancate vendite, diverse da quelle specificamente assicurate nelle condizioni speciali al paragrafo "interruzione dell'attività aziendale", a condizione che tale copertura sia stata stipulata;
- 2) danni materiali che compromettano l'integrità delle attrezzature utilizzate per la gestione dei Data o i Supporti degli stessi, delle attrezzature informatiche o di telecomunicazione, nonché delle attrezzature di infrastruttura accessorie;
- 3) modifica o miglioramento dei Data o dei Supporti dei Data, dei Programmi e dei loro sviluppi, delle logiche di prevenzione, protezione e difesa, attuate in seguito a un Sinistro.

Art. 3.8 - Efficacia temporale della garanzia assicurativa

La copertura si estende unicamente ai Sinistri che si siano verificati, scoperti e denunciati nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza.

Dopo la data di scadenza della Polizza, l'Assicurato dispone di ulteriori 30 giorni per denunciare gli eventuali Sinistri che si siano verificati nel predetto periodo

In caso di annullamento della Polizza da parte della Società, che non sia dipeso da mancato pagamento del premio, il termine per la denuncia degli eventuali Sinistri avvenuti nel periodo di copertura è invece prorogato a 3 mesi dalla data di annullamento della Polizza.

Nel momento in cui un atto doloso informatico viene scoperto dall'Assicurato, la copertura delle conseguenze di questo danno cessa 3 giorni dopo che l'Assicurato viene a conoscenza dell'identità del colpevole o dei dettagli circa la modalità con cui è stato commesso. Resta inteso che ogni danno occorso prima della data di scadenza di questo periodo è coperto.

In caso di danni ai Beni Assicurati espressamente causati da un virus informatico, i danni che si verificano durante il periodo massimo di 48 ore successive al primo attacco virus a danno del sistema o dei sistemi dell'Assicurato, saranno considerati come un singolo Sinistro.

Pertanto i danni che si verificano successivamente a tale periodo saranno considerati come un nuovo Sinistro, con relativa nuova applicazione della Franchigia.

Un Sinistro è imputabile all'anno di Assicurazione nel corso del quale è stato scoperto. Qualsiasi Sinistro scoperto nel periodo successivo sarà imputato all'ultimo periodo di Assicurazione.

Art. 4 – Condizioni della sezione C) sottosezione CII) (danni indiretti da interruzione dell'attività)

Sono considerati danni immateriali ed indiretti quelli consistenti nella perdita di profitto lordo derivante dalla interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale o parziale, dell'attività assicurata, nonché l'aumento dei costi di lavorazione, conseguente ad un Sinistro causato da evento non escluso ai sensi della predetta Sottosezione C - I, salvo quanto escluso dagli art. 3.8 – Esclusioni e 4.3 - Attività svolta in altri luoghi dopo il Sinistro.

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione "Interruzione dell'Attività"



La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, alle condizioni tutte che seguono, delle perdite che possano derivargli da interruzione, totale o parziale, o intralcio causato all'Attività dichiarata da:

1 - un Sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sottosezione C - I di Polizza (in seguito denominata "Sottosezione di riferimento");

2 - un sinistro DOS (Denial of Services), in assenza di un danno indennizzabile a termini della Sottosezione C - I;

E salvo solo quanto escluso all'art. 3.9 - Esclusioni ed art.4.2 - Perdite escluse dalla garanzia "Interruzione dell'Attività. Tutti gli importi contemplati alla presente Sottosezione devono intendersi al netto dell'I.V.A.

L'Assicurazione è prestata: per la Perdita di Profitto Lordo dovuta alla riduzione del Volume di Affari ed all'aumento dei costi di esercizio.

Per tale titolo la Società sarà tenuta a pagare:

- a) relativamente alla riduzione del Volume di Affari, l'importo ottenuto applicando il Rapporto di Profitto Lordo all'ammontare di cui diminuisce il Volume di Affari in conseguenza del Sinistro, durante il Periodo di Indennizzo, rispetto al Volume di Affari di Riferimento;
- b) relativamente all'aumento dei costi di esercizio, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del Volume di Affari che si sarebbe verificata a causa del Sinistro, durante il Periodo di Indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il Rapporto di Profitto Lordo all'ammontare della riduzione del Volume di Affari in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel Profitto Lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il Periodo di Indennizzo ovvero che risultino indennizzabili in base alla garanzia prevista dalla "Sottosezione di riferimento".

Art. 4.2 Perdite escluse dalla garanzia "Interruzione dell'Attività"

La Società non risponde delle perdite conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della "Sottosezione di riferimento"

- in caso di astensione dal lavoro del personale addetto all'attività di gestione, trasporto, spedizione, produzione e deposito dei beni assicurati;
- in caso di fallimento dell'Assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione;
- in ogni caso di cessazione dell'attività da parte dell'Assicurato;
- a seguito di prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) serratte, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le operazioni di ripristino, stati di guerra;



c) in eccesso ai limiti finanziari attribuiti al dipendente che ha effettuato l'operazione e/o in contrasto con le linee guida impartite dall'Assicurato ai dipendenti addetti e/o con controparti non approvate (o non prestabilite) dall'Assicurato.

d) in violazione fraudolenta di codici, istruzioni e/o procedure stabilite dall'Assicurato.

Resta tuttavia inteso che il costo di ricostruzione di Data e i costi aggiuntivi di lavorazione, conseguenti ad errore umano, sono indennizzabili dal presente contratto.

Art. 4.3 Attività svolta in altri luoghi dopo il Sinistro

Se durante il Periodo di Indennizzo, l'Assicurato venderà merci o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicate in polizze, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Volume di Affari durante il Periodo di Indennizzo.

Art. 4.4 Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti da ogni fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il Sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "Rapporto di Profitto Lordo", del "Volume di Affari Annuo" e del "Volume di Affari di Riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del Sinistro se questo non fosse avvenuto.

Art. 5 Norme che regolano la gestione sinistri della Sezione C)

In aggiunta a quanto previsto all'Art. 3 delle norme comuni a tutte le Sezioni

Art. 5.1 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ottemperando alle eventuali disposizioni impartite dalla Società a tale riguardo; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 cod.civ.;
- b) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il Sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- c) farne denuncia nel più breve tempo possibile all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, se il fatto all'origine del Sinistro è dovuto a dolo di terzi. Nella denuncia dovranno essere indicati la Società ed il numero di Polizza;
- d) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei danni, con l'indicazione del rispettivo ammontare, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 codice civile

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;



- f) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate, rubate o rapinate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che si ritenesse opportuno esperire presso terzi;
- h) fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di Indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti.

Art. 5.2 - Primo Rischio Assoluto

La presente Sezione di Polizza è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile.

Art. 5.3 - Mandato dei Periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto gli obblighi di cui all'art.5.1 - Obblighi in caso di Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5.4 - Procedura per la valutazione del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.



SEZIONE D) FRODE INFORMATICA - INFEDeltà

Art. 1 – Definizioni specifiche della Sezione D)

Accesso Logico Al Sistema Di Elaborazione	La possibilità di accedere a dati o programmi del sistema di elaborazione utilizzato dall'Assicurato.
Archivi	Insieme di dati o programmi di utente memorizzati sui supporti.
Contratto Di Manutenzione Per Il Software	Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato/Contraente ed il relativo fornitore, con il quale il fornitore stesso è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso. Tale accordo contrattuale deve prevedere l'obbligo da parte del fornitore di consegnare copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Controllo Sull'accesso	L'adozione di procedure automatiche o manuali per identificare, autenticare ed autorizzare, opportunamente, l'accesso fisico e logico al sistema di elaborazione.
Copie Di Sicurezza	Copie di archivi o di procedure memorizzate su supporti di dati, conservate in edificio separato e/o anche nello stesso edificio ove è ubicato il C.E.D., e contenenti la versione aggiornata degli archivi o procedure originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.
Dati	Qualunque informazione e/o funzione elaborabile a mezzo di programmi
Evento Iniziale	Operazione di registrazione, memorizzazione, elaborazione, che dà origine alla perdita patrimoniale
Frode Informatica	Ved. Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione
Infedeltà	Ved. Art. 2.1 Oggetto dell'Assicurazione
Procedura	Sequenze documentate di operazioni per il trattamento di informazioni
Programmi Di Utente	Sequenza di informazioni, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi dai propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Programma In Licenza D'uso	Sequenza di informazioni, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, intendendosi il complesso di danni cagionati da un evento o da una serie di eventi, riconducibili ad uno stesso evento iniziale,



	anche se provocati da persone diverse.
Sistema Di Comunicazione	Complesso di apparecchiature e procedure per la trasmissione di dati fra unità trasmittenti ed unità riceventi, direttamente utilizzato e gestito dall'Assicurato, dall'Amministrazione e dagli Utenti per l'esercizio delle attività assicurate. Del sistema di comunicazione non fanno parte le unità trasmittenti e quelle riceventi, che appartengono ai sistemi di elaborazione. Per parte dell'attività svolta dal Contraente ed assicurata con la presente polizza, il sistema di comunicazione comprende la rete dedicata del Ministero dell'economia e delle finanze tra Uffici Periferici e C.E.D. del Contraente.
Sistema Di Elaborazione	Hardware, escluso il sistema di comunicazione, direttamente utilizzato dall'Assicurato per l'esercizio delle Attività assicurate.
Sistema Informatico	L'insieme del Sistema di Comunicazione e del Sistema di Elaborazione
Supporti Dati	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare, permanentemente, informazioni elaborabili automaticamente.
Terminali	Telescriventi, telestampanti, videoterminali, od altri tipi di apparecchiature collegate con un sistema di elaborazione.
Perdite Patrimoniali	Il pregiudizio economico subito dall'Assicurato, anche a seguito di richieste avanzate da terzi e/o dalla Pubblica Amministrazione, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi della presente polizza.
Utenti	Tutti i soggetti collegati, informaticamente e/o telematicamente, con l'Assicurato.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Sezione D)

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1) La Società indennizza l'Assicurato, con riferimento alle attività di cui all'Art. 2.2 – Attività assicurata, delle perdite patrimoniali direttamente conseguenti ad introduzioni abusive nei Sistemi dell'Assicurato per atti commessi allo scopo di procurare a se stessi o ad altri un ingiusto profitto da chiunque compiuti, ivi compresi i dipendenti non identificati dell'Assicurato o di Società ad esso collegate, dell'Amministrazione e/o degli Utenti.
- 2) La copertura viene estesa alle perdite patrimoniali anche nel caso di azione od omissione fraudolenta – purché riscontrabile attraverso registrazioni informatiche, o altri documentazioni del Contraente che abbiano dato origine a registrazioni informatiche errate,



anche se artefatte – posta in atto da qualunque dipendente del Contraente o di società ad esso collegate, con l'intenzione di procurare a se stesso o ad altri un ingiusto profitto; ciò sia nel caso che il dipendente abbia agito da solo sia che abbia agito in collusione con altre persone.

- 3) La copertura viene estesa alle perdite patrimoniali cagionate da chi esegue intenzionalmente azioni tramite lo strumento informatico contro gli interessi aziendali con lo scopo di distrarre o alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati.
- 4) Sono, comunque, comprese, ad ogni effetto, le azioni od omissioni fraudolente finalizzate ad ottenere aumento di stipendi, salari, altri emolumenti o promozioni.
- 5) Sono comprese, espressamente, le fattispecie di cui alla Legge n. 547/1993 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.
- 6) Gli atti di cui sopra possono essere compiuti, a titolo esemplificativo e non limitativo, come di seguito elencato:
 - a. mediante l'immissione di dati e/o Programmi e/o procedure nel sistema di Elaborazione;
 - b. mediante l'immissione e/o la modifica e/o distruzione dei dati e/o dei programmi e/o delle procedure, avvenuta tramite il Sistema di Comunicazione;
 - c. mediante la modifica e/o la distruzione di tali dati, mentre:
 - vengono elaborati e/o archiviati nel Sistema di Elaborazione;
 - sono contenuti nei supporti fisici di dati per la memorizzazione di dati fuori linea;
 - sono, materialmente, trasferiti su supporto fisico di dati;
 - d. a seguito dell'utilizzo da parte dell'Assicurato di propri programmi e/o procedure modificati da terzi e/o da dipendenti non identificati dell'Assicurato stesso e/o dell'Amministrazione e/o degli Utenti;
 - e. mediante la diffusione dei dati derivante da uso non autorizzato.

Art.2.2 – Condizioni per l'operatività delle garanzie

Le garanzie contrattuali sono prestate alle condizioni appresso specificate; qualora una delle condizioni non venga rispettata, e da ciò derivi reale pregiudizio alla Società in caso di sinistro, le garanzie stesse non saranno operanti.

- a) Il Contraente, all'atto della sottoscrizione della polizza, deve comunicare alla Società eventuali atti dolosi o fraudolenti effettuati o tentati contro di lui, anche se non indennizzabili dalla polizza. Egli, inoltre, si obbliga a notificare tutti i fatti o i tentativi di dolo o frode da chiunque commessi, anche se sconosciuto, durante l'efficacia della garanzia, anche se non indennizzabili dalla polizza.
- b) L'assunzione e il controllo del personale sia effettuato, nei limiti concessi dalla legge, con la massima scrupolosità.
- c) Tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento e di controllo, indicati dal Contraente all'atto della sottoscrizione della polizza, siano mantenuti in vigore ed in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza;



inoltre, tali misure siano controllate nella loro efficacia con la cadenza fissata in polizza.

- d) Il sistema di elaborazione dati sia dotato di “LOG” o Software alternativo, che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi, che hanno causato il danno; qualora il sistema di elaborazione dati sia sprovvisto di “LOG” o Software alternativo, in caso di sinistro, il Contraente si impegnerà a fornire alla Società la necessaria assistenza tecnica, volta all’individuazione della successione degli eventi, che hanno causato il danno.
- e) In caso di danno, l’Assicurato documenti il meccanismo e le modalità del fatto criminoso.
- f) Il Contraente attui e mantenga in vigore i principi di sicurezza definiti nell’ambito del proprio Sistema Gestione Sicurezza, con particolare attenzione alla gestione di:
 - 1. informazioni;
 - 2. personale SOGEI;
 - 3. controllo accessi nelle sedi SOGEI e nelle aree riservate;
 - 4. postazioni di lavoro (PC, computer portatili, ecc.), servizi di posta elettronica e collegamento ad internet;
 - 5. autorizzazioni e accessi ai sistemi informativi aziendali (accessi logici);
 - 6. ciclo di vita e governo della qualità del software;
 - 7. processo di acquisizione di beni e servizi;
 - 8. incidenti di sicurezza relativi alle informazioni;
 - 9. continuità del business.

Art.2.3 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto all’Art. 2.22. delle Norme comuni a tutte le Sezioni, sono esclusi i danni:

- a. risultanti dall’introduzione nel Sistema Informatico del Contraente di documenti precedentemente falsificati;
- b. derivanti, direttamente o indirettamente, da modifica fraudolenta di dati durante il trasferimento materiale dei supporti fisici per la memorizzazione quando non effettuati dal Contraente o da suoi incaricati;
- c. derivanti dal fatto che le istruzioni per un sistema di elaborazione, predisposte per la vendita, contengano caratteristiche fraudolente nel momento in cui vengono fornite al Contraente da un venditore o consulente;
- d. dovuti ad investimenti non eseguiti, perdita di immagine o di fiducia, perdita di guadagni sperati e perdite derivanti da sparizioni inspiegabili;
- e. causati da Amministratori di Società controllanti, controllate o collegate o affiliate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile del Contraente;
- f. causati da dipendenti di Società controllanti, controllate o collegate o affiliate del Contraente che siano già stati condannati per reati simili;
- g. rientranti nella tipologia di quelli indennizzabili a termini della Sezione C) Data.

Art. 2.4 – Somme assicurate – Limiti di indennizzo



Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo. L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Le garanzie contrattuali per la "Frode informatica – Infedeltà" sono prestate fino alla concorrenza di Euro 7.500.000,00= per anno e per sinistro.

Art. 2.5 – Efficacia temporale della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 2.20 delle "norme comuni a tutte le Sezioni" si precisa quanto di seguito.

Premesso che, per i rischi "Frode Informatica – Infedeltà", il Contraente ha stipulato con l'Impresa ACE Europe la polizza n. ITPKNY01238 con massimale pari ad Euro 7.500.000,00= per anno/sinistro, in scadenza al 31/12/2015, la copertura prestata dal presente contratto vale per sinistri attribuibili ad eventi avvenuti non antecedentemente al 31/12/2010 e denunciati durante il periodo di efficacia della polizza.

Nel caso in cui, per il medesimo evento, risultino operanti entrambi i contratti, la presente polizza opererà a Il rischio rispetto a quella sopraindicata; in ogni caso, l'indennizzo complessivo, pagato dai due contratti, non potrà essere superiore ad Euro 7.500.000= per anno/sinistro. In questa evenienza la copertura prestata dalla presente polizza sarà operante senza scoperto.

In caso di mancato rinnovo di questo contratto con la Società, l'Assicurato avrà 24 mesi di tempo, a partire dalla scadenza, per scoprire e denunciare alla Società eventuali sinistri, che siano avvenuti antecedentemente alla cessazione della polizza e che siano compresi tra la data di inizio, o quella di effetto retroattivo convenuto, e quella di cessazione della polizza stessa.

La garanzia cessa immediatamente:

- a. nei riguardi delle persone che hanno causato danni, a partire dal momento in cui sia stato individuato l'autore;
- b. per i danni derivanti da uno stesso evento iniziale, verificatisi successivamente al momento in cui il Contraente è venuto a conoscenza dell'evento iniziale stesso.

Agli effetti della determinazione del limite massimo di indennizzo e della indennizzabilità si conviene che:

- ogni danno, qualunque sia la data della sua scoperta, va riferito alla data nella quale si è verificato l'evento iniziale;
- una serie di danni, commessi da una o più persone anche diverse, ma determinato da uno stesso evento iniziale, va riferita alla data nella quale si è verificato l'evento iniziale.

Art. 2.6 – Limiti temporali della garanzia

La Società è obbligata unicamente per i danni verificatisi o scoperti durante il periodo di efficacia della garanzia; pur tuttavia essa non è obbligata per i danni che pur verificandosi durante tale periodo:

- non siano denunciati entro 24 mesi dall'evento iniziale;
- siano derivanti da un "evento iniziale" risalente a periodo antecedente la decorrenza di polizza;



- siano stati effettuati da dipendenti cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 3 mesi.

La garanzia inoltre non sarà operante per le denunce di sinistro pervenute alla Società 6 mesi dopo il mancato rinnovo della garanzia da parte dell'Assicurato.

Art. 2.7 - Condizioni essenziali per l'operatività della garanzia

Alla presente Sezione si applicheranno le condizioni per l'operatività della garanzia di cui all'art. 3.7 della Sezione C).

Art. 2.8 – Scoperto

Per singolo sinistro, indennizzabile nell'ambito delle garanzie prestate dalla presente Sezione, resterà a carico del Contraente lo scoperto del 20% (ventipercento) del danno con il minimo di Euro 150.000,00=.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione dei sinistri Sezione D)

In aggiunta a quanto previsto all'Art. 3 delle norme comuni a tutte le Sezioni

Art. 3.1. - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
2. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

3. fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, compresa la Guardia di Finanza precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
4. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5. fornire la dimostrazione dell'ammontare del danno e delle spese sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto 1, che precede.

Art. 3.2 – Reintegro della somma assicurata

Tutte le somme assicurate, ridottesi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, possono essere reintegrate dal Contraente, previo accordo con la Società, mediante la corresponsione del premio relativo.

Art. 3.3 – Accertamenti sul rischio assicurato

Il Contraente ha l'obbligo di fornire alla Società, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti relative al rischio assicurato.

Art. 3.4 – Norme valide per Frode – Infedeltà - Determinazione del danno

La determinazione del danno sarà effettuata sulla base delle perdite effettivamente dimostrate e



documentate dall'Assicurato.

Dall'indennizzo così ottenuto saranno detratti:

- a. ogni risparmio di spese per il rimpiazzo o il rifacimento di quanto perduto rispetto a quelle già sostenute;
- b. tutti gli importi che l'Assicurato avrà potuto recuperare.

Data,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE



SCHEDA DI POLIZZA							
SEZIONE	SEZIONE	OGGETTO DELLA GARANZIA / PARTITA	VALORE INDICATIVO	FORMA ASSICURATIVA	MASSIMALE / LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA	
A	DANNI MATERIALI E DIRETTI	MACCHINARIO ELETTRONICO FISSO	€ 145.000.000,00	VALORE INTERO	LA SOMMA ASSICURATA	€	250,00
		MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE	€ 572.600,00	VALORE INTERO	LA SOMMA ASSICURATA	€	2.500,00
		IMPIANTI	€ 28.900.000,00	VALORE INTERO	LA SOMMA ASSICURATA	€	250,00
		APPARECCHIATURE DI TERZI SOTTOPOSTE A VERIFICA		PRA	€ 500.000,00	€	250,00
		TERREMOTO CENTRO DISASTER RECOVERY					10% MIN €. 25.000,00
		TERREMOTO ALTRE UBICAZIONI					
		TERRORISMO					10% MIN €. 5.000,00
		SCIOPERI SOMMOSSE TUMMULTI POPLARI					
		RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€ 10.000.000,00	PRA	€ 10.000.000,00		10% MIN €. 100.000,00
B	DANNI INDIRETTI DA DANNO MATERIALE	RICAVI DIPENDENTI DAL CED / MARGINE DI CONTRIBUZIONE	€ 297.191.243,00			2 GIORNI	€ 1.628.445,17
		RICAVI GIORNALIERI X 75 GIORNI	€ 61.066.693,77	VALORE INTERO	LA SOMMA ASSICURATA		
		RICOSTRUZIONE ARCHIVI			€ 10.000.000,00	2 GIORNI	€ 266.666,67
A e B	DANNI MATERIALI DIRETTI ED INDIRETTI COMBINATI	TUTTE LE GARANZIE CON IL MAX DI:			LA SOMMA ASSICURATA	COME DA SEZIONI A1 e A2	
		TERREMOTO CENTRO DISASTER RECOVERY			€ 5.000.000,00		
		TERREMOTO ALTRE UBICAZIONI			€ 30.000.000,00		
		TERRORISMO			€ 15.000.000,00		
		SCIOPERI SOMMOSSE TUMMULTI POPLARI			€ 30.000.000,00		
		RICOSTRUZIONE ARCHIVI			€ 20.000.000,00		
C1	DANNI IMMATERIALI DIRETTI	TUTTI I BENI ASSICURATI CON MAX DI:		PRA	€ 20.000.000,00	10% MIN €. 200.000,00	
		ERRORE UMANO			€ 10.000.000,00		
		ERRORE DI PROGRAMMAZIONE			€ 10.000.000,00		
		SABOTAGGIO CIBERNETICO			€ 10.000.000,00		
		VIRUS INFORMATICO			€ 10.000.000,00		
		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI			€ 10.000.000,00		
C2	DANNI INDIRETTI DA DANNO IMMATERIALE	COSTI AGGIUNTIVI E PERDITE DA INTERRUZIONE		PRA	€ 20.000.000,00	2 GIORNI	
		MAX GIORNALIERO			€ 1.100.000,00		
C1 e C2	DANNI IMMATERIALI DIRETTI E INDIRETTI COMBINATI	TUTTE LE GARANZIE			€ 25.000.000,00	COME DA SEZIONI B1 e B2	
D	FRODE INFORMATICA E INFEDelta'			PRA	€ 7.500.000,00		20% MIN 150.000,00
CALCOLO DEL PREMIO ANNUO LORDO							
				TASSO A L	PREMIO ANNUO LORDO		
	FATTURATO DIPENDENTE DAL CED	TUTTE LE GARANZIE	€ 297.191.243,00				

Data,

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 70 di 70

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Sogei S.p.A.- ID 1648

Capitolato Tecnico - Lotto 7

Allegato 4.7 – Capitolato Tecnico / Polizza di All Risks Elettronica ed infedeltà dei dipendenti